

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **140/1969** (ECLI:IT:COST:1969:140)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **19/06/1969**; Decisione del **01/07/1969**

Deposito del **15/07/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3403 3404 3405 3406**

Atti decisi:

N. 140

ORDINANZA 1 LUGLIO 1969

Deposito in cancelleria: 15 luglio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 16 luglio 1969.

Pres. BRANCA - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383

(testo unico della legge comunale e provinciale), dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, e dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal tribunale di Trani sul ricorso elettorale di Auricchio Luigi contro De Noia Michele, iscritta al n. 281 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, in relazione all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

Considerato che, con sentenza n. 46 del 20 marzo 1969, questa Corte ha ritenuto inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, essendo questo sicuramente un regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e come tale denominantesi ("regolamento amministrativo").

Considerato altresì che con la stessa sentenza questa Corte ha ritenuto: che la normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 15, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel richiedere per la cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere comunale che le dimissioni da uffici incompatibili rispetto alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per l'accettazione, e nell'esigere per di più che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, contrasta con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilità finisce in tale ipotesi per dipendere da una estranea volontà, per giunta discrezionale almeno in ordine al quando e viola al tempo stesso la riserva di legge posta dallo stesso art. 51; che in mancanza di apposite disposizioni, il momento cui fare riferimento per la cessazione della causa di ineleggibilità deve farsi coincidere con la data prescritta per l'accettazione della candidatura; che rimane in conseguenza assorbita la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione; che, per effetto della menzionata sentenza 20 marzo 1969, n. 46, la normativa in oggetto, nei limiti e nei sensi ora esposti, ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Trani con l'ordinanza di cui in epigrafe, in ordine all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Trani con la ordinanza di cui in epigrafe relativamente agli artt. 10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione

all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.